

Il giorno 31 gennaio 2017 in Ferrara, presso la Sede della Capogruppo Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

tra

la Capogruppo Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (di seguito anche la Società o l'Azienda), anche in nome e per conto di Carife S.E.I. S.r.l. e Carife SIM S.p.A. nella persona dell'Amministratore Delegato Dott. Giovanni Capitanio, coadiuvato dal signor Gabriele Arioli Responsabile Direzione Risorse Umane

e

la Delegazione sindacale ad hoc costituita da:

FIRST CISL nelle persone dei sigg.: Spaggiari Alessandro, Dalprato Luca, Davi Maurizio, Fanan Mauro

FABI nelle persone dei sigg.: Granelli Attilio, Mascina Filippo, Arzilli Claudio, Vallieri Ketti, Sciacovelli Massimo, Geraci Antonino

FISAC CGIL nelle persone dei sigg.: Dapporto Luca, Chinelli Agnese, Cavallini Nicola, Scarpa Grazia Carla

UGL CREDITO nelle persone dei sigg.: Fratta Vincenzo, Alberici Patrizia, Zocca Benito

UILCA UIL nelle persone dei sigg.: Ruzza Maria Teresa, Rovigatti Pietro, Losenno Antonella

premesse che

- in data 31 dicembre 2016 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo che qui si richiama in ogni sua parte e che qui si dà per trascritto;
- in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del citato Accordo con riferimento a quanto stabilito ai punti 4.3 e 4.4, le Parti si sono incontrate il 23 gennaio u.s. ed hanno proceduto in tale sede alla verifica dell'accettazione delle "offerte al pubblico" pervenute alla Società da parte degli interessati entro la data ultima del 19 gennaio u.s.;
- sempre nella data del 23/1 u.s. le Parti, dopo aver constatato che il numero complessivo del personale interessato alla cessazione del rapporto di lavoro ammonta a 330 unità (nel computo sono considerate le unità che potranno accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà con diritto alla pensione A.G.O. entro il 31/12/2022, ovvero le unità aderenti all'esodo incentivato e le altre ancora che, per fruire delle prestazioni emergenziali, non si opporranno al licenziamento), e che pur non raggiungendosi l'obiettivo stabilito delle 350 unità complessive, si è raggiunto l'obiettivo minimo di 300 unità di cui all'art. 4, hanno quindi valutato la ricerca di ulteriori soluzioni, così come previsto dall'Accordo 31/12/2016 al medesimo art. 4;
- pertanto si è deciso di riaprire i termini per favorire la presentazione di ulteriori nuove adesioni da parte del personale interessato alle medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro - ad esclusione dell'adesione alle prestazioni del Fondo di Solidarietà straordinario - per raggiungere le 350 unità complessive; nella circostanza si è altresì deciso di raggiungere il predetto obiettivo in termini di equivalenza sostanziale. Si è conseguentemente data la possibilità al personale di presentare domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per la durata di 24 mesi, sì da poterli computare, in via compensativa, come full time equivalent, in aggiunta al numero complessivo delle cessazioni dal rapporto di lavoro già raggiunto;
- nel delineato contesto le Parti hanno esaminato, in data odierna, i nuovi dati riferiti alle ulteriori domande pervenute dal 24/1/2017 e fino a tutto il 27/1/2017;

- in esito allo spirare del termine ultimo della proroga, sono stati raggiunti i seguenti risultati complessivi, da intendersi quali richieste volontarie di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro a part-time; quanto alle:

- a) adesioni all'esodo incentivato pervenute nel periodo di proroga dei termini, ammontano a n. 3, che sommate alle precedenti, portano ad un totale complessivo di n. 64. In argomento si precisa che il giorno 30/1/2017 è pervenuta, da parte di un aderente a tale misura, la comunicazione di dimissioni volontarie con decorrenza 1/2/2017;
- b) adesioni alla sezione emergenziale del Fondo di Solidarietà, previa rinuncia ad impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dalla Società, pervenute nel periodo di proroga dei termini, ammontano a n. 1, che sommate alle precedenti, portano ad un totale complessivo di n. 172;
- c) richieste di trasformazione di contratto da full time a part time, per una durata di 24 mesi pervenute nel periodo di proroga dei termini, ammontano a n. 24, corrispondenti a un totale full time equivalent di n. 5,943;

cui vanno a sommarsi coloro che hanno aderito nelle modalità e condizioni di cui all'art. 3 A) pari a n. 98 unità, per un totale complessivo [quanto sub a) + più sub b) + sub c)] pari a n. 339,943;

considerato inoltre

che per la rilevata eccessiva onerosità dei costi aziendali correlati alla permanenza di ogni unità nel Fondo di Solidarietà per coloro che maturano il diritto al trattamento pensionistico A.G.O. oltre il 31.12.2022 e tenuto conto del pressochè raggiunto esaurimento delle disponibilità preventivate per il finanziamento dell'operazione complessiva in argomento, le domande di accesso al Fondo pervenute ai sensi della "Dichiarazione delle Parti" in calce all'art. 3 A) dell'Accordo 31/12/2016 non potranno essere prese in considerazione ad ogni conseguente effetto,

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, pur nelle more del verificarsi delle condizioni poste dal secondo e terzo alinea dell'art. 10, stabiliscono e convengono intanto di procedere come segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

La Società ed i soggetti interessati che hanno accettato le "offerte al pubblico" di cui all'art. 3 A) e B) formalizzeranno nei tempi più brevi le previste conciliazioni in sede protetta, utilizzando appositi facsimile, fermo e riconfermato che i termini tutti di detta conciliazione ancora restano subordinati, per quanto concerne l'efficacia delle risoluzioni del rapporto di lavoro e dei trattamenti incentivanti a carico della Società, al verificarsi delle ulteriori condizioni poste all'art. 10 del citato Accordo 31/12/2016. Al verificarsi di queste ultime condizioni potrà essere perfezionata tra gli stessi soggetti la conciliazione successiva, da effettuarsi sempre in sede protetta, con cui resteranno regolati termini, modalità e condizioni della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 3

Ciascuna delle Aziende - Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. e Carife S.E.I. S.r.L. - attiverà la procedura ex artt. 4 e 24 L. 223/1991 entro e non oltre il 15 febbraio 2017. Detta procedura sarà definita e conclusa fra le Parti mediante accordo da sottoscrivere entro il termine massimo di quindici giorni dall'avvio della procedura medesima. Mediante detto accordo saranno regolati termini, modalità e condizioni per consentire a tutto il personale, che ha già manifestato la propria volontà di non impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'Azienda, di accedere alle prestazioni emergenziali erogate dall'apposita sezione del Fondo di Solidarietà. A tal fine il richiamato accordo individuerà, quale esclusivo criterio di scelta ai sensi dell'art. 5 L. 223/1991, la manifestazione di volontà di non opporsi alla risoluzione del rapporto di cui al lettera b) delle premesse già formalizzata alla Società dagli interessati.

L'accordo di cui al capoverso che precede (ex artt. 4 e 24 L. 223/1991), confermerà altresì che i licenziamenti individuali saranno intimati ai dipendenti interessati esclusivamente dopo il verificarsi delle condizioni stabilite al secondo e terzo alinea dell'articolo 10 sub 10.1 dell'Accordo 31/12/2016.

I provvedimenti risolutivi e le conseguenti cessazioni dal servizio saranno regolate in modo da essere compatibili con le esigenze tecniche organizzative e produttive della Società, e pertanto saranno stabilite dalla Società medesima e attuate nell'arco temporale compreso fra l'1/4/2017 ed il 31/12/2017.

Art. 4

A conferma di quanto previsto dal verbale di verifica del giorno 23/1/2017, verranno valutate positivamente le eventuali richieste di rientro a full-time dei part-time che hanno aderito alle forme di esodo di cui all'Accordo 31/12/2016 art. 3 punti B) (esodo incentivato) e C) (non opposizione al licenziamento), minimo un mese prima della data di uscita.

Art. 5

Le Parti si danno atto di aver concluso positivamente la verifica stabilita all'art. 4 dell'Accordo 31/12/2016 e che, per dare completa esecuzione ad ogni parte del già menzionato Accordo occorre ancora che si verifichino le inderogabili condizioni stabilite al secondo e terzo alinea dell'articolo 10 sub 10.1.

Resta fermo tutto quanto già regolato dall'Accordo 31/12/2016 che viene confermato anche in questa sede.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Delegazione ad hoc:

FIRST CISL

FABI

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCAUIL

Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.

anche in nome e per conto di:

Carife S.E.I. S.r.l.

Carife SIM S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Giovanni Capitanio

